



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

## *Struttura di missione "Dipartimento della gioventù"*

### **CAPITOLATO TECNICO E DI GARA**

Procedura di gara aperta per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione "Dipartimento della Gioventù" per la realizzazione delle azioni di sistema a favore delle Aree Sottoutilizzate, relativamente all'efficiente attuazione degli APQ. CIG: **0307779343**

---

### **DEFINIZIONI**

- L'"aggiudicatario o affidatario o appaltatore": il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del Servizio all'esito della presente procedura di gara;
- Il "Codice dei contratti": il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*;
- Il "capitolato": il presente capitolato tecnico e di gara nel quale sono riportati la normativa di riferimento, i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, le modalità di presentazione dell'offerta tecnica ed economica, il sistema di aggiudicazione, i criteri di valutazione dell'offerta;
- La "committente o stazione appaltante": la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione "Dipartimento della Gioventù";
- Il "contratto": il contratto che, all'esito della presente procedura di gara, la committente stipulerà con l'aggiudicatario;
- Gli "offerenti o concorrenti": i prestatori di servizi ovvero i raggruppamenti di prestatori di servizi in possesso dei requisiti definiti dal presente capitolato di gara;
- Il "servizio": il Servizio di Assistenza Tecnica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione "Dipartimento della Gioventù" per la realizzazione delle azioni di sistema a favore delle Aree Sottoutilizzate, relativamente all'efficiente attuazione degli APQ;
- Il "FAS" - Fondo per le Aree Sottoutilizzate. (Delibera CIPE n.50/07 "Assorbimento dei tagli e degli accantonamenti apportati dalla legge finanziaria 2007 al fondo aree sottoutilizzate ex art. 61 l. f. 2003, riassegnazione parziale revocata ex delibera n.179/2006 e nuove assegnazioni").
- Il "FPG": Fondo per le Politiche Giovanili.

## **Art. 1 – Premessa**

1. E' indetta una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del Codice dei contratti per l'affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica alla stazione appaltante, per la realizzazione delle azioni di sistema a favore delle Aree Sottoutilizzate, relativamente all'efficiente attuazione degli APQ, in un unico lotto, di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 27 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul "profilo del committente" [www.gioventu.it](http://www.gioventu.it), nonché per estratto sui seguenti quotidiani: "Il Giornale" ed "Il Messaggero".
2. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, è il seguente: 0307779343. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.
3. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, scaricabile dal sito <http://www.gioventu.it>; (ii) cartaceo, ritirabile presso la stazione appaltante in Roma in Via della Mercede, n. 9, nei giorni feriali dalle 10,00 alle 12,00, in copia conforme. La documentazione di gara è disponibile sul sito [www.gioventu.it](http://www.gioventu.it) e comprende: il bando di gara, il presente capitolato tecnico e di gara ed i relativi allegati.
4. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara e del presente capitolato di gara potranno essere richiesti a questa stazione appaltante esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica: [politichegioventu@governo.it](mailto:politichegioventu@governo.it), entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
5. Alle richieste di chiarimento sarà data risposta esclusivamente in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" sul sito [www.gioventu.it](http://www.gioventu.it) entro e non oltre dieci giorni prima dello scadere del termine di presentazione delle offerte. E' designato quale responsabile del procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del D. Lgs. 163/2006, il Dott. Massimiliano Vittiglio
6. Eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni del bando di gara, del presente capitolato e degli altri documenti di gara, saranno comunicate esclusivamente tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea e sul sito internet [www.gioventu.it](http://www.gioventu.it). E' quindi onere di ogni partecipante controllare i suddetti mezzi di pubblicazione fino alla scadenza del termine sopra indicato, al fine di prenderne visione ed acquisirne la dovuta conoscenza.

## **Art. 2 – Quadro di riferimento**

1. Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha previsto la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, ha istituito un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

2. il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n.341, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, hanno finanziato la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del Paese;
3. le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n.448 (finanziaria 2002), 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), 24 dicembre 2003, n.350 (finanziaria 2004), 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;
4. l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, criteri che privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialità;
5. la proposta del Ministero dello sviluppo economico n. 0010724 del 27 giugno 2007 prevede inoltre – in linea con i criteri già condivisi sin dalla seduta del 22 marzo 2006 - alcune riassegnazioni a favore delle amministrazioni centrali e regionali beneficiarie di risorse a carattere “non ricorrente” oggetto di revoca con la citata delibera n. 179/2006, che hanno comunque nel frattempo assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti dopo il 31 dicembre 2005 (ovvero il 31 marzo 2006) e per le quali il definanziamento dei relativi interventi comporterebbe un negativo impatto sullo sviluppo delle iniziative già avviate;
6. la nota n.2428/ gab. in data 13 giugno 2007 del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive”, relativa alla richiesta di finanziamento di azioni di sistema ed attività di assistenza alle regioni ed al sistema delle autonomie locali;
7. la proposta di cui alla nota n. 0010724 del 27 giugno 2007 del Ministero dello sviluppo economico, all'esito dell'istruttoria svolta unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria del CIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, individua le seguenti modalità di assorbimento dell'impatto dei tagli e degli accantonamenti apportati al FAS dalla legge finanziaria 2007:
  - utilizzo delle risorse assegnate in passato a strumenti a titolarità centrale che hanno dimostrato un tiraggio inferiore alle previsioni (credito di imposta per l'occupazione), nel rispetto del meccanismo di flessibilità nell'utilizzo delle risorse FAS introdotto dall'art. 60 della legge finanziaria 2003 ed ormai ampiamente consolidato;
  - utilizzo di una quota, pari a 1.106 milioni di euro, delle risorse stanziata dalla legge finanziaria 2007 a favore del FAS, integrativa rispetto al fabbisogno stimato in sede di stesura del Quadro strategico nazionale 2007-2013, relativamente alla programmazione del FAS stesso, quota introdotta a

- parziale copertura dei tagli e degli accantonamenti disposti dalla medesima legge finanziaria a carico del FAS;
- utilizzo delle risorse accantonate per finalità premiali con le delibere di riparto del FAS adottate da questo Comitato a partire dal 2002, ferma restando l'attribuzione alle Amministrazioni performanti delle quote premiali direttamente spettanti (c.d. premialità di primo livello) già maturate, non appena saranno state completate le relative verifiche;
8. la priorità del Dipartimento della Gioventù è promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.
  9. Attraverso l'utilizzo dei fondi FAS, il Dipartimento della Gioventù intende realizzare, nelle aree individuate di intesa con le regioni e gli Enti locali, una serie di progetti ed azioni destinate alle giovani generazioni, volte a favorire:
    - l'incremento di qualità della progettualità in campo giovanile;
    - la promozione di sperimentazioni territoriali che si possano porre come modelli per le politiche attive nei confronti dei giovani e da questi partecipate;
    - la nascita di progetti integrati ed intersettoriali, in grado di rispondere alla complessità dei bisogni, mettendo a disposizione competenze diversificate e qualificate in grado di confrontarsi con l'articolato contesto istituzionale e con l'ampia gamma delle problematiche;
  10. Lo strumento per la programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi sia a livello nazionale, sia a livello territoriali (Regioni, Comuni e Province) è l'Accordo di Programma Quadro (di seguito APQ). L'APQ assicura un'organicità complessiva ed una maggiore efficienza ed efficacia delle politiche della gioventù che vengono attuate da diversi attori istituzionali. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti da fonti finanziarie comunitarie, nazionali e regionali, nonché con i documenti di programmazione regionale. In particolare, il Dipartimento della Gioventù per il triennio 2007 - 2009 ha completato la stipula degli APQ con tutte le Regioni e Province Autonome. Una quota dei finanziamenti destinati agli APQ è posta a carico del Fondo per le Politiche Giovanili ( FPG) di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006 n.233, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n.248, e successive modificazioni.
  11. Le singole Regioni ed Enti Locali, precedentemente la stipula degli APQ, hanno dovuto realizzare un Quadro/Piano strategico nel quale sono stati definiti:
    - Obiettivi generali e specifici dell'accordo;
    - Linee di intervento prioritarie;
    - Modalità di cofinanziamento degli interventi;
    - Modalità di attuazione e monitoraggio delle iniziative.

### Art. 3 - Oggetto del servizio

1. La gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica alla stazione appaltante, per la realizzazione delle azioni di sistema a favore delle Aree Sottoutilizzate relativamente all'efficiente attuazione degli APQ.
2. Gli APQ presentano un elevato grado di complessità, data sia dalla numerosità dei soggetti a cui l'Amministrazione si deve interfacciare, sia dall'ampia copertura geografica. Pertanto, i servizi di Assistenza Tecnica devono garantire a **livello centrale** il pieno supporto finalizzato a:
  - a) Analizzare i risultati raggiunti dalle azioni di sistema a favore delle Aree Sottoutilizzate realizzate attraverso lo strumento dell'APQ e rafforzare la progettualità dei soggetti coinvolti anche con riferimento al nuovo ciclo di programmazione;
  - b) Implementare le politiche regionali e locali in coerenza con quelle nazionali e il QSN 2007 - 2013.
3. Pertanto, la stazione appaltante intende dotarsi di un supporto consulenziale e tecnico-specialistico articolato su due ambiti di attività:
  - a) **Azioni per il rafforzamento e la qualificazione della progettualità dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli APQ.** In tale ambito di attività si dovrà fornire supporto alla stazione appaltante nel monitorare l'avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli APQ. Si tratta di un'attività di rilievo fondamentale nell'attuazione degli APQ, nella misura in cui garantisce la costante rilevazione dei dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei progetti, offrendo un quadro aggiornato sullo stato di attuazione delle iniziative dei singoli APQ. In particolare, il soggetto aggiudicatario deve svolgere le seguenti linee di attività:
    - Linea 1.1 – Raccolta e sistematizzazione delle informazioni, da realizzarsi attraverso la definizione delle informazioni da rilevare, la predisposizione delle procedure di raccolta, la sistematizzazione dei dati ricevuti e analizzati. Dovrà essere svolta un'azione di raccordo tra le Regioni ed Enti Locali (soggetti responsabili della misurazione dei fenomeni oggetto del monitoraggio) e l'Amministrazione al fine di verificare periodicamente la correttezza e la congruenza dei dati inviati;
    - Linea 1.2 – Rapporti di Monitoraggio, da realizzarsi attraverso la predisposizione totale di **n. 5 Rapporti di Monitoraggio** con cadenza trimestrale al fine di comprendere l'effettivo impegno delle risorse e lo stato di avanzamento della spesa e della realizzazione dei progetti;
    - Linea 1.3 – Valutazione delle iniziative, finalizzata a verificare la qualità delle azioni ed indirizzata principalmente alla verifica dell'utilità sociale dei progetti, cioè della loro capacità di dare risposte pertinenti ai bisogni per i quali sono stati ideati. In particolare, la Società dovrà valutare:
      - **Pertinenza:** in che misura gli obiettivi dei progetti sono pertinenti rispetto all'evolversi dei bisogni e delle priorità a livello regionale e/o provinciale e/o comunale,

- Efficienza: in che misura le risorse si traducono/si sono tradotte in realizzazioni o in risultati,
- Efficacia: in che misura i singoli progetti permettono/hanno permesso di raggiungere gli obiettivi specifici e globali indicati nei relativi APQ,
- Utilità: in che misura i singoli progetti o l'intervento complessivo degli APQ ha/ha avuto un'incidenza sui giovani destinatari rispetto ai loro bisogni,
- Sostenibilità: in che misura si può prevedere che i cambiamenti (o benefici) si manterranno nel tempo una volta completato l'APQ,
- Funzionamento dei processi di attuazione dell'intervento a livello di APQ al fine di rilevare e valutare le procedure (amministrative, operative, ecc.) delle strutture coinvolte, per evidenziare eventuali problematiche esistenti.

Tale attività si sostanzierà nella predisposizione di **n. 1 Rapporto di Valutazione** da predisporre nel quindicesimo mese (a conclusione attività);

Linea 1.4 – Individuazione delle best practice e divulgazione delle stesse presso le Amministrazioni locali attraverso una nota informativa;

Linea 1.5 – Valutazione complessiva dello strumento APQ, al fine di comprendere se le modalità organizzative e le procedure attuative realizzate siano snelle ed efficaci, in grado di coniugare il rispetto delle stringenti tempistiche di avanzamento del FPG con la concreta attivazione di politiche e di progettualità capaci di rispondere puntualmente alle diverse esigenze del disagio giovanile proveniente dalle realtà territoriali delle Aree Sottoutilizzate. Tale attività si sostanzierà nel fornire principali indicazioni all'Amministrazione sul predetto strumento APQ in termini di miglioramento e razionalizzazione delle procedure, di accelerazione dei processi negoziali e attuativi. A seguito del completamento della suddetta analisi il soggetto aggiudicatario dovrà individuare gli elementi chiave per elaborare un sistema premiale che coniughi congiuntamente la capacità di spesa dei soggetti attuatori e la qualità delle azioni / progetti attuati. Le predette indicazioni saranno utili all'Amministrazione nella predisposizione delle future intese per il triennio 2010 – 2012;

Linea 1.6 – Supporto alla nuova programmazione da realizzarsi attraverso:

- Analisi / Valutazione dei futuri Piani Strategici<sup>1</sup> che saranno predisposti dalle Regioni per attivare la nuova programmazione 2010 – 2012 e che individueranno

---

<sup>1</sup> Ciascuna Regione, nella programmazione 2007 – 2009, ha dovuto adottare un Piano Strategico per l'utilizzo delle risorse assegnate, che ha costituito la premessa necessaria per la stipula di Accordi di Programma Quadro in base ai quali le risorse del Fondo, aggiunte a quelle regionali ed a quelle eventuali di altri soggetti, sono state convogliate verso progetti puntualmente definiti.

puntualmente le singole iniziative da realizzare. In particolare, verrà analizzata la coerenza interna ed esterna dei singoli progetti con gli obiettivi e le finalità del FPG, l'efficacia delle azioni individuate, etc.,

- Affiancamento nella predisposizione, dal punto di vista tecnico-amministrativo, delle future intese/accordi/convenzioni/APQ nel triennio 2010 – 2012.

**b) Azioni di avvio alla programmazione degli interventi coerenti con il Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013.** L'Amministrazione intende accompagnare e rafforzare il proprio impianto programmatico, dando luogo ad una manovra di sostegno unitario delle politiche giovanili settoriali ed intersettoriali avviate dai diversi attori istituzionali competenti a livello centrale e locale, identificando una strategia unitaria che consenta di:

- Massimizzare l'impatto e la ricaduta del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (di seguito QSN) nell'ambito delle politiche giovanili,
- Migliorare, contestualmente, le capacità progettuali ed attuative delle Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali.

La definizione delle priorità programmatiche dell'Amministrazione prende dunque a riferimento le proposte del QSN, dei Programmi Operativi regionali dei Fondi Comunitari e dei Programmi Operativi Nazionali stabilendo l'integrazione oltre che programmatica anche finanziaria. In particolare, la società dovrà svolgere le seguenti linee di attività:

Linea 2.1- Think Young "Penso giovane", da realizzarsi attraverso una struttura tecnica a supporto dell'Amministrazione per l'intera durata contrattuale, con l'obiettivo di:

- Realizzare un network nazionale e/o internazionale con tutti gli stakeholders che impattano sulle politiche in favore dei giovani al fine di individuare azioni innovative o definire progetti comuni – trasversali,
- Effettuare una ricognizione a livello comunitario ed internazionale (analisi benchmarking) delle principali iniziative / progetti inerenti alle politiche giovanili,
- Valutare la coerenza esterna ed interna delle azioni definite a livello territoriale nell'ambito dei Programmi Operativi regionali dei fondi comunitari con quelle indicate a livello centrale,
- Valutare i primi impatti delle azioni attuate o in fase di ultimazione in termini di realizzazione degli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale delle aree interessate, di incremento del benessere, di riduzione del disagio giovanile,
- Contribuire all'individuazione di soluzioni / interventi tecnico progettuali in grado sia di ottimizzare le risorse disponibili, sia di massimizzare le ricadute dei progetti,

- Supportare la progettualità di dettaglio delle policy definite dall'Amministrazione;

Linea 2.2- Individuazione delle principali evidenze emerse sulla programmazione in itinere del QSN 2007 – 2013 con riferimento alle politiche attivate in favore dei giovani dal punto di vista dei risultati attesi e perseguiti e dei processi di governance attuati.

Linea 2.3 -Definizione e sperimentazione di un modello innovativo volto a:

- Rafforzare il coordinamento e l'unitarietà dell'attività svolta da differenti Istituzioni a diversi livelli territoriali,
- Potenziare la capacità attuativa (monitoraggio, gestione e controllo; pianificazione e proceduralizzazione dell'attività reportistica),
- Migliorare la qualità progettuale degli interventi,
- Individuare criteri di selezione delle azioni,
- Definire efficaci meccanismi di partenariato e di funzionamento dei tavoli di partenariato.

Il modello innovativo sarà dedotto dalle buone pratiche individuate nella precedente linea di servizio 1.4 e dalle indicazioni pervenute dalla linea 2.2. Tale modello potrà essere implementato, eventualmente, nella futura programmazione 2010 - 2012.

Linea 2.4- Linee guida per una progettualità di qualità al fine di fornire gli elementi minimi necessari per definire progetti coerenti con una politica unitaria, efficaci ed efficienti. Tali linee guida saranno divulgate agli stakeholders.

4. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto e continuo coordinamento tra l'affidatario e la stazione appaltante, che si realizza attraverso la partecipazione a incontri bilaterali/di gruppo e gruppi di lavoro di coordinamento periodico e/o finalizzati.
5. La modalità di erogazione del servizio deve essere caratterizzata da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività.
6. Il servizio, infatti, deve essere svolto:
  - presso i locali della stazione appaltante. Il soggetto aggiudicatario deve garantire la piena funzionalità di una struttura di back office per l'esecuzione delle attività centrali presso gli uffici della stazione appaltante, e mettere a disposizione, su richiesta, le competenze scientifiche e tecniche specialistiche per la risoluzione di eventuali ulteriori questioni specifiche;
  - presso le strutture dell'aggiudicatario, per la realizzazione delle necessarie elaborazioni ed analisi delle informazioni raccolte, l'implementazione della reportistica, la costruzione di banche dati, ecc.

7. Il numero minimo complessivo di giornate/uomo da fornire nell'ambito della realizzazione del servizio di Assistenza Tecnica deve essere pari a 1.100, o eventualmente quelle offerte se migliorative, di cui un numero minimo complessivo di 550 giornate/uomo per le Attività 1 "Azioni per il rafforzamento e la qualificazione della progettualità dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli APQ" e di cui un numero minimo complessivo di 550 giornate/uomo per le Attività 2 "Azioni di avvio alla programmazione degli interventi coerenti con il Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013". Al fine di assicurare l'assistenza tecnica durante l'intero periodo contrattuale le giornate/uomo devono essere così distribuite:

Attività	Percentuale 1- 5 mesi	Percentuale 6-10 mesi	Percentuale 11-15 mesi	TOTALE
Attività 1	40%	30%	30%	100%
Attività 2	40%	30%	30%	100%

8. Al fine di verificare l'esatta esecuzione del contratto, l'aggiudicatario entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni trimestre, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, un relazione nella quale è illustrata l'attività di assistenza tecnica prestata nel trimestre di riferimento, (una relazione per ciascun gruppo di lavoro), che descriverà le prestazioni svolte ed i risultati delle attività prodotte.
9. La stazione appaltante si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del capitolato, attraverso l'analisi delle relazioni sulle attività svolte presentate dall'aggiudicatario e la verifica dell'adeguatezza dei risultati prodotti e del supporto fornito.
10. Il Committente farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto al Committente. Su richiesta del Committente l'aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 25.

#### **Art. 4 - Durata del servizio**

1. Il contratto, mentre sarà vincolante per l'Aggiudicataria dalla data della sua stipulazione, avrà effetto nei riguardi della stazione appaltante solo dopo l'esito positivo della sua approvazione e della registrazione del decreto di approvazione nei modi di legge.
2. Il servizio avrà durata di 15 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione.
3. Eventuali proroghe del termine di esecuzione potranno essere concordate tra stazione Appaltante e Soggetto aggiudicatario, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico dell'Appaltante.

### **Art. 5 - Importo a base d'asta**

1. Il prezzo posto a base d'asta per il servizio oggetto dell'appalto è di € 708.333,00 (settecentottomilatrecentotrentatre/00), al netto d'IVA.
2. Il prezzo del contratto è soggetto a revisione da effettuarsi ai sensi dell'art.115 del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni con la periodicità di 15 mesi.

### **Art. 6 – Modalità e termini di pagamento del corrispettivo**

1. Il corrispettivo sarà corrisposto al termine di ciascun trimestre sulla base della rispettiva consuntivazione.
2. I pagamenti sono disposti su presentazione, e previa positiva valutazione, della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:
  - relazione sull'attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;
  - una copia elettronica dei documenti elaborati nel periodo di riferimento;
  - una tabella con l'indicazione delle giornate/uomo impiegate, suddivise per ciascuna delle professionalità indicate.
3. Il pagamento del saldo sarà disposto su presentazione e previa positiva valutazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:
  - relazione finale sull'attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;
  - una copia elettronica dei documenti elaborati nell'intero periodo di svolgimento del servizio;
  - una tabella con l'indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell'intero periodo di svolgimento del servizio, in relazione a quanto previsto nell'offerta economica.
4. Il certificato finale di regolare esecuzione sarà consegnato all'appaltatore.
5. Ulteriore copia della predetta fattura verrà rilasciata all'affidatario, al fine dello svincolo parziale della fideiussione.
6. La fattura e la documentazione dovranno essere trasmesse mediante apposita lettera di accompagnamento, da intestare ed inviare a: Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione “Dipartimento della gioventù” Via della Mercedes n. 9, 00187 ROMA. Si precisa che ciascuna fattura deve essere obbligatoriamente accompagnate dal **D.U.R.C.** (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità (un mese dalla data del rilascio INPS/INAIL).
7. In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs n. 231 del 9 ottobre 2002 il pagamento della fattura, avverrà entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento della stessa fattura, mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all'affidatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.
8. La stazione appaltante non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei compensi cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. Con il corrispettivo si intendono remunerati i servizi previsti nel contratto, ivi

compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

9. In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a favore dell'Impresa mandataria, previa spedizione alla stazione appaltante delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

#### **Art. 7 – Soggetti ammessi a partecipare**

1. Possono concorrere all'affidamento del contratto tutti i prestatori di servizi e le società autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente appalto secondo la legislazione dello Stato Membro dell'Unione Europea di appartenenza e, comunque, tutti i soggetti espressamente indicati all'art. 34 del Codice dei contratti che appartengono alla categoria 11 (Servizi di consulenza gestionale e affini) come da allegato II A del Codice dei contratti.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (successivamente R.T.I.), secondo le modalità di cui all'art. 37, del Codice dei contratti, nonché di Consorzi, secondo le modalità di cui al successivo articolo 9 del presente Capitolato.
3. Ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti (*avvalimento*), il soggetto partecipante alla gara - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del Codice dei contratti - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, ed in conformità all'articolo 49, comma 2, del Codice dei contratti, il concorrente che intenda far ricorso all'"avvalimento" dovrà produrre **nella Busta "A" – Documenti**, la documentazione elencata nel predetto art. 49 (come meglio specificato nell'art. 10 del presente Capitolato).
4. La stazione appaltante, e per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 46 del Codice dei contratti, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
5. Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, comma 1, lettera h), del Codice dei contratti, e di quant'altro stabilito dall'art. 49, comma 3, del Codice stesso, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.
6. È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e dell/i concorrente/i in forma associata al quale l'impresa stessa partecipa.
7. Inoltre, anche ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice dei contratti, non è ammessa, pena l'esclusione dalla procedura, la partecipazione in concorrenza alla presente procedura di imprese, anche in forma associata (R.T.I. o Consorzio):
  - a) che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod.civ.;

b) per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

### **Art. 8 – Requisiti di partecipazione**

1. Per essere ammessi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche i concorrenti devono dichiarare, ai sensi del Codice dei contratti, **a pena di esclusione**, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
  - a) di essere iscritti al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. con un oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o, se residenti in altri Stati della Comunità Europea, nel registro professionale o commerciale di cui all'art. 39, commi 2 e 3 del Codice dei contratti;
  - b) l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ai pubblici appalti previste dall'articolo 38 del Codice dei contratti e successive modifiche ed in particolare:
  - c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - d) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o che non sussistano le cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;
  - e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società. Tale dichiarazione dovrà essere resa, oltre che dal legale rappresentante o procuratore, anche dall'eventuale direttore tecnico, se persona diversa dal legale rappresentante e:
    - da tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
    - da tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;

➤ da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

g) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

h) di non aver commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione appaltante che bandisce la gara, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa stazione appaltante; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

j) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) di essere in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

n) di indicare anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione;

o) di presentare, in caso di affidamento, la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge n. 266/2002 e di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996;

p) le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trovino in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato. **Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;**

q) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001 e s.m.i. ovvero di essersene avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso;

Inoltre il concorrente dovrà dichiarare:

a) di aver preso esatta cognizione della natura e della consistenza del servizio oggetto dell'appalto;

b) di conoscere ed accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione del servizio o sul contenuto dell'offerta ovvero sulle condizioni contrattuali;

c) di avere giudicato il prezzo offerto remunerativo ed in grado di garantire la copertura finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di aggiudicazione, il presente servizio a perfetta regola d'arte;

d) di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute nel Bando di gara e nel Capitolato di gara, nonché degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

e) di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta viene pertanto predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tener conto nell'espletamento del servizio degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei lavoratori;

g) di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l'Amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all'affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo l'aggiudicazione definitiva;

h) per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che potrà essere inviata anche solo a mezzo fax, di eleggere domicilio in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_;

i) (eventuale) di voler/non voler subappaltare delle quote del servizio;

j) (nell'ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto dell'avvalimento), di voler ricorrere all'avvalimento nei limiti consentiti dal bando di gara. A tal fine, il concorrente, a **pena di esclusione**, dovrà rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 49, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice dei contratti a firma del proprio legale rappresentante e di quello dell'impresa ausiliaria. Inoltre, a **pena di esclusione**, dovrà essere presentata la documentazione di cui all'art. 49, comma 2, lett f) ovvero lett. g) del Codice dei contratti.

2. Nel caso di imprese raggruppate o raggruppande, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento medesimo.

3. I requisiti di carattere economico e finanziario sono i seguenti:

a) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale non inferiore al triplo dell'importo posto a base di asta. In caso di raggruppamento di imprese il requisito sarà valutato con riferimento al raggruppamento nel suo complesso;

b) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato specifico in servizi analoghi a quello oggetto della presente gara non inferiore all'importo posto a base della gara. Per ciascun servizio dovrà essere indicato l'anno, l'importo, il soggetto committente ed il titolo del servizio. In caso di raggruppamento di imprese il requisito sarà valutato con riferimento al raggruppamento nel suo complesso;

- c) cauzione provvisoria costituita da fideiussione bancaria o assicurativa nella misura del 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, al netto dell'IVA, secondo quanto indicato al successivo art. 12;
- d) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari istituti di credito;
4. Si precisa che i requisiti di cui al comma 3 lettere a) e b) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20% fino a concorrenza dell'intero importo.
  5. Nel caso di Consorzio, i requisiti di cui al comma 3 devono essere posseduti dal Consorzio nel suo complesso.
  6. Il requisito di cui al comma 3 lettera c) deve essere soddisfatto tramite presentazione di una cauzione provvisoria, che deve essere emessa dall'impresa mandataria, o designata tale, del costituendo raggruppamento temporaneo, riportante l'indicazione della mandataria, nonché di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo (vedasi art. 12).
  7. Le referenze bancarie di cui al comma 3 lettera d) dovranno essere prodotte da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo.
  8. Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del Codice dei contratti, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
  9. Ai fini degli accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui sopra, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all' art. 3 comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i.
  10. La stazione appaltante, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 Codice dei contratti, verificherà la veridicità dei requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione dei certificati attestanti il possesso degli stati, dei fatti e delle qualità dichiarati.
  11. In ogni caso, qualora le dichiarazioni di cui ai punti precedenti siano rese da procuratore speciale, dovrà essere, altresì, allegata la procura speciale. La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatto salvo quanto previsto dell'art. 46 del d.lgs. 163/2006, determinerà l'immediata esclusione dalla gara.
  12. Ai sensi dell'art. 46 del Codice dei contratti, la stazione appaltante si riserva di richiedere di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine entro cui far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti.

#### **Art. 9 – Partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) e di consorzi**

1. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del Codice dei contratti, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
2. Non è ammesso che un'impresa partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero partecipi a più R.T.I. o

ConSORZI, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e di ognuno dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'impresa partecipa.

3. Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I., che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
4. Le imprese che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., dovranno osservare le seguenti condizioni:
  - a) il plico unico contenente le buste "A", "B", "C" - ferma l'osservanza delle modalità previste nell'art. 11 del presente capitolato - dovrà recare, ai fini dell'identificazione della provenienza, l'indicazione di tutte le imprese raggruppate o raggruppande e la firma del legale rappresentante o del procuratore speciale, all'uopo designato, della sola impresa mandataria;
  - b) le dichiarazioni, i documenti e le indicazioni richieste al precedente articolo 8 del presente Disciplinare dovranno essere presentate dalle imprese raggruppate o raggruppande, secondo le indicazioni ivi contenute;
  - c) le dichiarazioni, i documenti e le indicazioni richieste all'art. 12 dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande.
5. La cauzione provvisoria dovrà essere presentata dalla impresa mandataria o designata tale in caso di R.T.I., secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 12.
6. In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a favore dell'impresa mandataria, previa spedizione all'Amministrazione appaltante delle fatture emesse anche dalle imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
7. È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del Codice dei contratti.

#### **Art. 10 - Avvalimento**

1. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del Codice dei contratti - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
2. In conformità a quanto stabilito all'articolo 49, comma 2, del Codice dei contratti, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre in offerta, con le modalità di seguito indicate, la specifica documentazione richiesta di seguito.

3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:
  - non è ammesso, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei contratti, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
  - non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del Codice dei contratti, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
  - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.
4. In caso di ricorso all'avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e dell'utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l'esecuzione del contratto, **il concorrente deve inserire nella "Busta A – Documenti", a pena di esclusione dalla procedura**, copia della documentazione indicata nell'articolo 49 del Codice dei contratti e successive modifiche.
5. La stazione appaltante, e per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 46 del Codice dei contratti, di richiedere nel corso della procedura ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

#### **Art. 11 – termini e modalità di presentazione dell'offerta**

1. L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione "Dipartimento della gioventù", Via della Mercede, n. 9 00187 Roma, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 8 giugno 2009**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla gara.
2. L'offerta dovrà essere contenuta, in un unico plico chiuso che sia, a **pena di esclusione dalla gara, sigillato, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni**. Al fine dell'identificazione della provenienza, il plico, a pena di esclusione, dovrà recare all'esterno il timbro dell'offerente, la firma e/o sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale all'uopo incaricato dalla stessa e, altresì, le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché la seguente dicitura: **"Busta da non aprire. Contiene offerta per la procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione "Dipartimento della gioventù" per la realizzazione delle azioni di sistema a favore delle Aree Sottoutilizzate, relativamente all'efficiente attuazione degli APQ.**
3. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato

dell'impresa - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, fino al termine perentorio sopra indicato. Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati la dicitura "**Busta da non aprire. Contiene offerta per la procedura di gara aperta l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione "Dipartimento della gioventù" per la realizzazione delle azioni di sistema a favore delle Aree Sottoutilizzate, relativamente all'efficiente attuazione degli APQ.**", nonché la denominazione o ragione sociale dell'Impresa concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.

4. L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
5. Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno tre distinte buste, sigillate sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura **a pena di inammissibilità**, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e rispettivamente la dicitura:
  - **Busta A "Documenti"**;
  - **Busta B "Offerta tecnica"**;
  - **Busta C "Offerta economica"**.
6. Le tre buste, al fine dell'identificazione della provenienza, dovranno recare all'esterno il timbro dell'offerente la firma e/o sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale all'uopo incaricato dalla stessa e, sempre a pena di esclusione dovranno, altresì, essere non trasparenti, tali da non rendere conoscibile il loro contenuto.
7. Le tre buste, "A", "B" e "C", oltre all'indicazione del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale dovranno, altresì, riportare rispettivamente le seguenti diciture:
  - **Busta A: "Gara aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione "Dipartimento della gioventù" per la realizzazione delle azioni di sistema a favore delle Aree Sottoutilizzate, relativamente all'efficiente attuazione degli APQ – DOCUMENTI"**;

- **Busta B: “Gara aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione “Dipartimento della gioventù” per la realizzazione delle azioni di sistema a favore delle Aree Sottoutilizzate, relativamente all’efficiente attuazione degli APQ – OFFERTA TECNICA”**
- **BUSTA C: “Gara aperta l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione “Dipartimento della gioventù” per la realizzazione delle azioni di sistema a favore delle Aree Sottoutilizzate, relativamente all’efficiente attuazione degli APQ – OFFERTA ECONOMICA”**

### **Art. 12 – Modalità di presentazione della Busta A - Documenti**

#### **1. Nella Busta “A” dovranno essere inseriti i seguenti documenti:**

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilando il modello allegato al presente capitolato (*Allegato 1*), al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale;
- ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso, del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari ad € 40,00 (quaranta/00), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG); il pagamento del contributo dovrà essere effettuato, in caso di RTI, dalla impresa mandataria o da una delle mandanti; in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 del Codice dei contratti, dal Consorzio medesimo; in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorzianti; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, sia costituito o costituendo, il versamento del contributo è unico ed è effettuato dalla capogruppo.
- due referenze bancarie rilasciate da banche o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs.n. 385/1993, che specifichino testualmente: *“In relazione alla prestazione del Servizio di Assistenza Tecnica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione “Dipartimento della Gioventù” per la realizzazione delle azioni di sistema a favore delle aree sottoutilizzate, relativamente all’efficiente attuazione degli APQ, oggetto della gara di appalto, si attesta la piena solidità dell’offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario”*; in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 37 del Codice dei contratti, le referenze dovranno essere presentati da ciascuna impresa associata o consorziata.
- una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del Codice dei contratti, importo pari al 2% dell’importo a base d’asta e con validità 180 giorni. La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata stipula del contratto per fatto del concorrente e sarà altresì escussa, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca

la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente capitolato di gara, e nel caso di dichiarazioni mendaci. La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà presentare la sottoscrizione autenticata da notaio e dovrà prevedere: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del Codice dei contratti, il concorrente dovrà, **a pena d'esclusione**, produrre nella "Busta A- Documenti", eventualmente anche all'interno della cauzione provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, così come previsto dall'art. 75, comma 7, del Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella "**Busta A- Documenti**" (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) la certificazione di qualità ovvero la dichiarazione dell'organismo certificatore di cui all'art. 75, comma 7, del Codice dei contratti. In alternativa alla produzione, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione ovvero della dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7, del Codice dei contratti. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in R.T.I. e/o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice dei contratti, la stazione appaltante, comunicata l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione. Si precisa peraltro che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

- in caso di R.T.I. già costituito, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria;

- in caso di R.T.I. non ancora costituito, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) del legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:
  - a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice dei contratti e successive modifiche.

### **Art. 13 – Modalità di presentazione della Busta B – Offerta tecnica**

1. La **Busta B – “OFFERTA TECNICA”** deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta tecnica, redatta in lingua italiana. Tale offerta non deve superare le 30 pagine formato A4 numerate progressivamente, comprensive di eventuali figure, tavole e grafici, esclusi i curricula, redatte con carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, e con i seguenti margini: (i) top: 2,5 cm; (ii) bottom: 2 cm; (iii) dx e sx: 2 cm. L'offerta tecnica deve essere prodotta in tre esemplari, di cui un originale e due copie.
2. L'offerta tecnica deve contenere una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato di gara, deve illustrare i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi proposti dal punto di vista tecnico, metodologico, organizzativo e logistico e la tempistica di erogazione degli stessi, le modalità di interazione con la stazione appaltante, il cronogramma delle attività.
3. L'offerta tecnica dovrà illustrare la dimensione, la struttura e l'organizzazione del gruppo di lavoro che sarà impiegato per la realizzazione del servizio, con l'indicazione del numero delle persone concretamente responsabili della realizzazione del servizio, i rispettivi titoli di studio e professionali, il numero di giorni/uomo per ogni singola figura professionale utilizzata e la percentuale di utilizzo; le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro nonché la descrizione dei fattori organizzativi ritenuti utili per assicurare un'efficace funzionalità del gruppo di lavoro stesso.
4. I gruppi di lavoro, a pena di esclusione, dovranno avere la seguente composizione minima:

**n. 1 Coordinatore del progetto**, responsabile di entrambe le linee di servizio, con almeno 10 anni di esperienza in project management su progetti complessi preferibilmente in ambito Pubblica Amministrazione Centrale e Locale con competenza specifiche in ambito di consulenza strategico direzionale. Inoltre, rappresenterà un elemento qualificante il possesso di certificazione professionale;

a) con riferimento all'Attività n.1 “Azioni per il rafforzamento e la qualificazione della progettualità dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli APQ”, il gruppo di lavoro è così composto:

- **n.1 Responsabile operativo**, con almeno 8 anni di esperienza lavorativa, di cui almeno 6 anni in materia di programmazione e gestione di politiche e programmi di sviluppo finanziati con risorse pubbliche. Inoltre, rappresenterà un elemento qualificante l'aver maturato esperienze su progetti a favore di organismi internazionali;
- **n.1 Consulente Senior** con almeno 6 anni di esperienza lavorativa, di cui almeno 4 nella gestione di sistemi di monitoraggio e nella



programmazione negoziata e territoriale nell'ambito di interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e/o da risorse pubbliche. Inoltre, rappresenterà un elemento qualificante l'aver maturato esperienze su progetti di valutazione e realizzazione di interventi pubblici su scala regionale;

- **n. 2 Consulenti Junior**, con almeno 1 anno di esperienza in analisi dei dati nell'ambito di modelli di gestione e controllo;

b) con riferimento all'Attività n. 2 "Azioni di avvio alla programmazione degli interventi coerenti con il Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013", il gruppo di lavoro è così composto:

- **n. 1 consulente senior** con almeno 6 anni di esperienza in discipline economico-aziendali in particolare in analisi organizzativa ed ottimizzazione dei processi gestionali,
- **n. 1 consulente senior** con almeno 6 anni di esperienza in politiche giovanili e sviluppo locale;
- **n. 2 consulenti senior** con almeno 6 anni di esperienza in diritto del lavoro;
- **n. 1 consulente senior** con almeno 6 anni di esperienza in diritto amministrativo;
- **n. 1 consulente senior** con almeno 6 anni di esperienza in politiche e finanziamenti europei ed internazionali;
- **n. 1 consulente senior** con almeno 6 anni di esperienza in animazione istituzionale e comunicazione.

5. Per ognuno dei componenti dovrà essere presentato, in allegato alla offerta tecnica, il relativo *curriculum vitae* datato, sottoscritto dall'interessato, con liberatoria per il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e corredato di fotocopia di valido documento di identità del medesimo.
6. Il gruppo di lavoro indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica non potrà essere modificato senza il preventivo consenso della stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione alla stazione appaltante, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da comprovare mediante la presenza di specifica documentazione.
7. L'offerta tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico. L'offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso, a pena d'esclusione, all'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito il programma di attività dovrà essere siglato e sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante della capogruppo.

8. L'offerta tecnica vincolerà l'Aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

#### **Art. 14 – Modalità di presentazione della Busta C – Offerta economica**

1. La **Busta C- "OFFERTA ECONOMICA"** dovrà contenere l'offerta economica, redatta in lingua italiana, numerata progressivamente foglio per foglio. Tale offerta, a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
  - a) denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita Iva dell'offerente;
  - b) nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante;
  - c) un prospetto che riporti per ciascuna figura professionale il numero di giornate uomo ed il relativo costo unitario offerto, con l'indicazione del prezzo complessivo in cifre ed in lettere (oltre IVA).
2. In caso di discordanza tra i valori in lettere e quelli in cifre, sarà scelto il valore economico più vantaggioso per la stazione appaltante. L'offerta economica non deve contenere riserve di sorta, né essere condizionata. Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento.
3. L'offerta economica, come sopra descritta, dovrà essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona munita di comprovati poteri di firma) e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate e deve specificare, a pena di esclusione, l'importo spettante ad ognuno dei concorrenti in riferimento alle attività che ciascuno di essi si impegna a svolgere in linea con quanto indicato nell'offerta tecnica.
4. L'offerta economica è irrevocabile ed è vincolante per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. Con il prezzo offerto si intendono remunerati tutti i servizi richiesti nel presente capitolato, ivi inclusi: quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e di missione per il personale concretamente responsabile del servizio.
5. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'art. 86, comma 5, del Codice dei contratti, l'offerta, deve essere corredata della documentazione giustificativa di cui all'art. 87, comma 2, del richiamato Codice, con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo offerto. Per eventuali verifiche dell'anomalia dell'offerta, potranno comunque essere richiesti chiarimenti e ulteriori documentate specificazioni degli elementi che compongono il prezzo offerto.
6. In osservanza alle disposizioni contenute nella Legge n. 123 del 2007, come interpretata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con propria Determinazione n° 3/2008 del 5 marzo 2008, il Committente - stante la tipologia del servizio oggetto del presente appalto e la verificata inesistenza di costi della sicurezza da interferenze - stima l'importo dei relativi oneri per la sicurezza pari a zero.

#### **Art. 15 - Criteri di aggiudicazione**

1. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio di cui all'art. 83 del Codice dei contratti

a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo sino a 800 punti all'offerta tecnica e sino a 200 punti all'offerta economica. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata dalla Commissione di gara sulla base dei seguenti elementi:

**OFFERTA TECNICA: Caratteristiche tecnico/qualitative del progetto**

CRITERI	SUBCRITERI	PUNTEGGIO MIN - MAX	CRITERI MOTIVAZIONALI
1. Qualità del progetto	Completezza e rispondenza dell'offerta tecnica nel suo complesso rispetto ai servizi richiesti nel capitolato	0-180	Ciascun membro della commissione ha a disposizione da 0 a 60 punti da attribuire sulla base dei seguenti criteri: - secondo il grado di coerenza e completezza dell'offerta tecnica nel suo complesso rispetto ai servizi richiesti; - secondo il grado di articolazione ed organizzazione dei servizi offerti.  Il punteggio assegnato è pari alla somma dei punteggi attribuiti da ciascuno dei tre membri della Commissione
	Sintetica analisi delle problematiche connesse ai servizi da espletare e proposte sviluppate per la loro soluzione.	0-180	Ciascun membro della commissione ha a disposizione da 0 a 60 punti da attribuire sulla base dei seguenti criteri: - secondo il grado di analisi delle problematiche connesse dai servizi da espletare; - secondo la capacità delle proposte sviluppate per la loro soluzione; - secondo le metodologie e gli strumenti tecnici per la loro soluzione.  Il punteggio assegnato è pari alla somma dei punteggi attribuiti da ciascuno dei tre membri della commissione.
	Conoscenza e sintetica descrizione delle procedure da seguire per la corretta realizzazione dei servizi.	0-90	Ciascun membro della Commissione ha a disposizione da 0 a 30 da attribuire sulla base del grado di adeguatezza e rispondenza delle procedure e strumenti utilizzati per la corretta realizzazione dei servizi.  Il punteggio assegnato è pari alla somma dei punteggi attribuiti da ciascuno dei tre membri della Commissione.
	<b>Totale criterio 1</b>	<b>0 - 450</b>	
2. Metodologia di realizzazione del servizio	Modalità di realizzazione dei servizi proposti	0-120	Ciascun membro della commissione ha a disposizione da 0 a 40 punti da attribuire sulla base dei seguenti criteri: - secondo le metodologie utilizzate per la gestione dei servizi offerti; - secondo le funzionalità delle metodologie e dei servizi offerti.  Il punteggio assegnato è pari alla somma dei punteggi attribuiti da ciascuno dei tre membri della commissione.
	Modalità e strumenti previsti per il trasferimento delle competenze al personale della stazione appaltante	0-120	Ciascun membro della commissione ha a disposizione da 0 a 40 punti da attribuire sulla base dei seguenti criteri: - secondo la qualità e l'innovatività delle metodologie e degli strumenti utilizzati per il

			trasferimento delle competenze; - secondo la congruenza delle attività proposte al fabbisogno di sviluppo delle competenze del personale della stazione appaltante  Il punteggio assegnato è pari alla somma dei punteggi attribuiti da ciascuno dei tre membri della commissione.
	<b>Totale criterio 2</b>	<b>0 - 240</b>	
3. Interazione con la stazione appaltante e le regioni	Adeguatezza delle metodologie e dei dispositivi di interrelazione con l'Amministrazione	0-90	Ciascun membro della commissione ha a disposizione da 0 a 30 punti da attribuire sulla base dei seguenti criteri: - secondo il grado di adeguatezza e rispondenza delle procedure e strumenti utilizzati  Il punteggio assegnato è pari alla somma dei punteggi attribuiti da ciascuno dei tre membri della commissione.
	<b>Totale criterio 3</b>	<b>0- 90</b>	
4. Integrazione gruppo di lavoro	Integrazione della composizione del gruppo di lavoro. Di tali professionalità dovrà essere allegato all'offerta tecnica il relativo curriculum vitae, datato, e corredato di fotocopia di valido documento di identità del medesimo	0-20	Saranno attribuiti 10 punti per ogni esperto aggiuntivo, fino ad un massimo di 20 punti.
	<b>Totale criterio 4</b>	<b>0-20</b>	
<b>Totale</b>		<b>800</b>	

### Offerta economica

La valutazione dell'offerta economica si concretizzerà con l'attribuzione, ad ogni singola offerta, di un punteggio determinato sulla base della seguente formula:

$$P = (P_{\min}/P_{\text{off}})^{1/2} \times 200,$$

dove:

P= punteggio attribuito all'offerta economica;

P<sub>min</sub> = prezzo più basso offerto;

P<sub>off</sub> = prezzo offerto in esame.

2. Saranno escluse dalla gara le imprese che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificata nel presente Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di erogazione, nonché offerte incomplete e/o imparziali. Saranno escluse dalla gara le imprese che abbiano presentato offerta eccedente rispetto all'importo della base d'asta. Si precisa che:
  - nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea, l'Amministrazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione;

- in caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione della gara ai sensi dell'art. 69 R.D. 827/1924;
- l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara;
- l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione;
- ai sensi dell'articolo 46 del Codice dei contratti e successive modifiche, l'Amministrazione appaltante si riserva di richiedere alle imprese concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- le offerte con ribasso "anomalo" saranno sottoposte a verifica ai sensi dell'articolo 88 del Codice dei contratti e successive modifiche.

### **Art. 16 - Nomina della Commissione e svolgimento della gara**

1. Per l'espletamento del procedimento di gara sarà nominata, ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti, una Commissione di valutazione composta da tre membri. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avverranno dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2. Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 16 giugno 2009 ore 8 presso la sede della stazione appaltante. Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione saranno descritte da appositi verbali e si svolgeranno come di seguito illustrato:
  - verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché apertura dei plichi medesimi, verifica della presenza e dell'integrità delle buste "A", "B" e "C";
  - apertura delle Buste "A - Documenti" di tutte le offerte e constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.
3. Alla prima seduta della Commissione, nonché alla seduta di apertura delle buste "**A- Documenti**" e "**C - Offerte economiche**", potrà assistere un incaricato dell'impresa concorrente munito di apposita delega.
4. Alle sedute pubbliche potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede della stazione appaltante, dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al n. 06-67796527 entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
5. La Commissione, riunita in apposita seduta pubblica, procederà all'esame del contenuto dei documenti delle **Buste "A - Documenti"**; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "*par condicio*" fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente, conformemente a quanto previsto dall'art. 46 del Codice dei contratti, sarà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
6. Successivamente, prima di iniziare l'apertura delle buste delle offerte tecniche presentate, la Commissione procederà al controllo sul possesso dei requisiti nei modi e nei termini di cui all'art. 48 del Codice dei contratti. La Commissione richiederà, ad un numero di offerenti pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti mediante sorteggio pubblico, di presentare,



entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta medesima, la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati. La Commissione si riunirà in seduta riservata per la verifica della documentazione presentata dalle società sorteggiate. La mancanza o la carenza dei requisiti richiesti comporteranno l'esclusione dell'impresa concorrente. La stazione appaltante, comunque, ove ne ricorrano i presupposti di legge, potrà invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire chiarimenti

7. La Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche contenute nelle **Buste "B – Offerta tecnica"** sulla base dei criteri stabiliti nel bando e riportati nel presente Capitolato.
8. Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in successiva seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche contenute nelle **Buste "C – Offerta economica"**; dopo aver dato lettura delle offerte economiche.
9. La Commissione provvederà, in seduta riservata, a stilare una graduatoria provvisoria delle offerte, definita sommando il punteggio delle valutazioni tecniche ed economiche.
10. L'individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del Codice dei contratti e la verifica delle offerte eventualmente anomale, avverrà in contraddittorio scritto con le imprese concorrenti e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 87 del Codice dei contratti. Devono ritenersi anomale tutte le offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambe pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La stazione appaltante, nel caso di anomalie dell'offerta, si riserva la facoltà di richiedere giustificazioni ulteriori rispetto a quelle presentate, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Il procedimento di presentazione ed esame delle giustificazioni è disciplinato dagli artt. 87 e 88 del D.lgs.163/06.
11. La Commissione procederà, quindi, alla formulazione della graduatoria finale e proporrà all'organo competente l'aggiudicazione provvisoria della gara all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di punteggio complessivo (offerta tecnica più offerta economica) l'appalto sarà aggiudicato al concorrente con offerta economica più bassa.
12. Tale organo – sulla base degli atti di gara ed effettuata la verifica di regolarità dell'intero procedimento- pronuncerà, con proprio decreto, l'aggiudicazione definitiva della gara. Della graduatoria finale sarà data lettura in apposita seduta aperta al pubblico ovvero ne sarà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
13. La stazione appaltante provvederà, comunque, a comunicare l'avvenuta aggiudicazione provvisoria all'impresa risultata prima nella graduatoria, nonché al concorrente che nella graduatoria stessa sarà risultato secondo.
14. L'Amministrazione si riserva: il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto contrattuale; procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione. In tali casi, nulla sarà dovuto, a titolo alcuno, ai concorrenti.

## Art. 17 – Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata dalla stazione appaltante, e sarà comunicata ad ogni concorrente. A seguito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante inviterà l'aggiudicatario, qualora non compreso tra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48 comma 1 del Codice dei contratti, e il concorrente che segue immediatamente in graduatoria, anche a mezzo fax, a produrre la seguente documentazione o altra equipollente, tenuto conto dello Stato in cui ha sede legale lo stesso:
  - a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A o ai registri professionali, o altro equipollente, rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la stipula del contratto attestante l'attività specifica svolta e in caso di società il nominativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche sociali e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9, comma 1, del DPR n. 252/98;
  - b) certificato del Tribunale competente per giurisdizione rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara nel quale siano riportati i nominativi e le generalità delle persone titolari delle cariche sociali e la ragione sociale della Società, nonché l'attestazione che la medesima non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non abbia in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
  - c) certificato DURC rilasciato in data non anteriore a 1 mesi a quella fissata per la gara da cui risulti che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
  - d) certificato di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la firma del contratto, se sottoposta al rispetto della citata normativa;
  - e) certificato generale del Casellario Giudiziario in data non anteriore a sei mesi a quella dell'aggiudicazione della gara, rilasciato dalla competente autorità. Tale certificato deve essere prodotto:
    - Imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico se questi è una persona diversa dal titolare;
    - Società commerciali, Cooperative e loro Consorzi:
      - da tutti i soci accomandatari nel caso di Società in accomandita semplice;
      - da tutti i componenti la Società nel caso di Società in nome collettivo.
      - da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque altro tipo.
  - f) copia autentica dei Bilanci compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari, ovvero in caso di impossibilità per giustificati motivi, altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione;
  - g) La documentazione attestante il fatturato globale e quello specifico in servizi analoghi, come richiesto dall'articolo 8 comma 1 del presente capitolato, dichiarati in sede di gara. Nel caso non fosse possibile esibire i certificati, i concorrenti potranno produrre una copia dei contratti relativi ai servizi resi, unitamente alla copia delle fatture comprovanti l'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo da parte dei destinatari;
  - h) cauzione definitiva, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, costituita nelle forme di legge.

2. Qualora il contratto è sottoscritto da persona diversa da colui che sottoscrive la documentazione di gara, l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante mediante idoneo documento autenticato nelle forme di legge.
3. L'aggiudicatario definitivo si impegna a sottoscrivere apposito contratto che sarà predisposto dalla stazione appaltante, del quale faranno parte integrante il presente Capitolato, l'Offerta tecnica di cui alla busta "B" e la Dichiarazione d'offerta economica di cui alla busta "C".
4. Poiché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato è condizione essenziale per la stipulazione del Contratto, qualora l'Impresa aggiudicataria non produca, entro 30 giorni dalla data della predetta comunicazione, la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, la stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara al secondo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta.
5. Nel caso di raggruppamento, la predetta documentazione deve essere prodotta per ciascun componente.

#### **Art. 18 - Cauzione definitiva**

1. L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 113 del Codice, per importo pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di copia della fattura controfirmata dall'Amministrazione a conferma della regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 113 del Codice. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
6. L'importo della suddetta cauzione è ridotto del 50% qualora sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione) ovvero la dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7, del Codice dei contratti. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione ovvero della detta dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7, del Codice dei contratti.

#### **Art. 19 – Proprietà delle risultanze del servizio**

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Committente, che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
2. L'aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

#### **Art. 20 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera**

1. L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Committente, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
3. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

4. L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
5. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del Servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Aggiudicatario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

**Art. 21 - Possibilità di suddivisione del servizio, inammissibilità delle varianti, subappalto**

1. Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile.
2. Non sono ammesse offerte in variante.
3. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del Codice dei contratti e successive modifiche. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, *gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento*, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del Codice dei contratti e successive modifiche, alle seguenti condizioni:
  - *il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;*
  - *l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso la stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;*
  - *l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del Codice dei contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice;*
  - *con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti;*
  - *che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..*
5. *È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Codice dei contratti, di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto*

termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 118 del Codice dei contratti.

#### **Art. 22 - Divieto di cessione del contratto. Della cessione dei crediti**

1. E' fatto divieto assoluto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. In corso di validità del contratto, le cessioni di crediti sono efficaci ed opponibili alla stazione appaltante qualora quest'ultima non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta comunque fermo che la cessione dei crediti è opponibile alla stazione appaltante a condizione che:
  - a) la stazione appaltante verifichi la regolare e corretta esecuzione del contratto;
  - b) il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
  - c) il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale od in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla stipula.
2. Successivamente alla conclusione del contratto l'Aggiudicatario sarà libero di cedere tutti o parte dei crediti maturati. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante.
3. In ogni caso la stazione appaltante, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

#### **Art. 23 - Recesso unilaterale e sospensione del servizio**

1. La stazione appaltante potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
2. La stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti dell'Associazione, anche se non gravi.
3. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia deliberato lo scioglimento anticipato dell'Aggiudicatario;
  - b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione ovvero il legale rappresentante dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la

fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all'Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

4. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al servizio prestato e ad un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali. L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'aggiudicatario.

#### **Art. 24 – Altri oneri ed obblighi dell'aggiudicatario**

1. Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
  - tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;
  - tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
  - la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
  - l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
  - l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

#### **Art. 25 – Verifiche – Penali**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatta e puntuale esecuzione del contratto. In caso di accertato inadempimento e/o inesatto adempimento, di difformità delle attività rispetto a quanto previsto nel contratto, la stazione appaltante comunica con raccomandata A/R la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore comunque a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, che devono essere supportate da una chiara ed esauriente

- documentazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante dispone l'applicazione di una penale nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun inadempimento riscontrato.
2. In caso di ritardo nella consegna dei consuntivi trimestrali previsti nell'articolo 3, l'Amministrazione si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'aggiudicatario e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di quindici giorni, di applicare all'aggiudicatario una penale pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna settimana o frazione di settimana di ritardo.
  3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
  4. In ogni caso l'ammontare delle penali applicabili è limitato ad un importo massimo pari al 10% (dieci percento) dell'importo del contratto, IVA esclusa.
  5. Resta fermo l'obbligo dell'aggiudicatario, qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni dell'Amministrazione. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, la committente applicherà la penale prevista nel comma 2 o comma 3 ed eventualmente si riserva di provvedere con altra Ditta, imputando i costi all'aggiudicatario stesso.
  6. Le penali saranno trattenute, a scelta della committente, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione salva, in ogni caso, la facoltà per la committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

#### **Art. 26 – Risoluzione del contratto**

1. In caso di accertamento in sede di esecuzione del contratto di grave inadempimento alle obbligazioni previste nel contratto, per cause imputabili all'Aggiudicatario, che possano compromettere la realizzazione del progetto, la stazione appaltante intima per iscritto all'Aggiudicatario a mezzo di raccomandata a/r di porre fine all'inadempimento nel termine indicato nell'atto di diffida; decorso inutilmente detto termine il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso la stazione appaltante ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Associazione con raccomandata a/r., nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto e/o per la realizzazione del progetto;
  - b) in caso di mancata copertura assicurativa del personale contro gli infortuni e le malattie, connessi con lo svolgimento delle attività previste nel contratto;

- c) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente capitolato;
  - d) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato;
  - e) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto non autorizzato;
  - f) cessione parziale o totale del contratto;
  - g) qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale.
3. L'amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
  4. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge.
  5. All'aggiudicatario, oltre alla risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale; si fa salva la possibilità, da parte dell'aggiudicatario, di richiedere il risarcimento dei danni.

#### **Art. 27 - Legge applicabile e foro competente**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria, foro di Roma, con esclusione della competenza arbitrale.

#### **28 - Trattamento dei dati personale e tutela della riservatezza**

1. Partecipando alla presente procedura di gara, l'Offerente acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", al trattamento, nel rispetto del suddetto decreto legislativo, dei dati personali dai medesimo forniti. In ossequio a quanto prescritto dall'art. 2 del citato D.Lgs. il trattamento dei dati forniti dall'offerente sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. Ai predetti fini, ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto, in particolare, i dati oggetto di trattamento saranno:
  - Trattati in modo lecito secondo correttezza;
  - Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni in termini compatibili con tali scopi;
  - Esatti e, se necessario, aggiornati;
  - Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;



- Conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
4. L'Offerente è informato che tali dati saranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Amministrazione per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- dare esecuzione ad obblighi di legge;
  - per esigenze di tipo operativo e gestionale;
  - per esigenze preliminari alla conclusione del Contratto e relativi annessi;
  - per dare esecuzione alle prestazioni convenute.
5. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. L'Offerente è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
6. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante; con riferimento alla fase di svolgimento della procedura di gara il responsabile del trattamento dei dati è il Capo Dipartimento.

#### **Art. 29 - Rinvio**


1. Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale.

#### **Art. 30 - Allegati**

1. Costituisce parte integrante del presente Capitolato l'Allegato 1 – Dichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e l'Allegato 2 – Progetto presentato al CIPE dalla soppressa Struttura di missione "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" ( Pogas ) ,

Roma, **27 APR. 2009**  
-----

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Dr. Andrea Sergio Fantoma



10 U